



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara



Decreto n. 8

Atto di nomina a Vicesindaco e Assessore comunale

PREMESSO che nei giorni 8 e 9 giugno 2024 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

RITENUTO di dover dar corso alla nomina di un assessore comunale, attribuendogli le funzioni di vicesindaco;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i seguenti articoli:

Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta

[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]

Articolo 47 - Composizione delle giunte

[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]

Art. 53. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.

Articolo 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.*

4. *(Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;*

Articolo 78 Doveri e condizione giuridica

[...] 3. *I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]*

5. *Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]*

VISTO l'art. 1, comma 137 della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale ha previsto che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti sia garantita la rappresentanza di genere, in misura pari al 40%;

VISTO l'art.51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini;

VISTO le previsioni di cui all'art.1 del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità) e l'art.23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che le predette disposizioni non hanno un mero valore programmatico, ma assumono carattere precettivo;

RITENUTO, quindi, affermare i principi di garanzia di pari opportunità di genere anche nella composizione dell'organo di governo della Giunta Comunale in comune di popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

VISTO il precedente atto, assunto a protocollo n. 5689 del 25.06.2024, di nomina a Vicesindaco e assessore comunale al consigliere **FERRANTE FABIO**, nato a Pescara il 14.11.1979, con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: Rapporti con altri enti; Consigliere per l'unione dei comuni "Città della Maiella"; Bilancio; Bilancio partecipato; Innovazione tecnologica;

RITENUTO conferire al medesimo l'ulteriore delega di funzioni relativa ai: lavori pubblici, integrando il precedente provvedimento prot. 5689 del 25.06.2024;

VISTO più in generale il Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.Lgs. 8 marzo 2013, n. 39;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità rese, ai sensi delle norme sopra richiamate,



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

CONFERMA LA NOMINA

del consigliere comunale **FERRANTE FABIO**, nato a Pescara il 14.11.1979, quale **assessore comunale e Vicesindaco**, con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

Rapporti con altri enti; Consigliere per l'unione dei comuni "Città della Maiella"; Bilancio; Bilancio partecipato; Innovazione tecnologica; Lavori pubblici;

dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 59 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta.

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di *privacy* (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.

Dalla residenza municipale, 25.06.2024


IL SINDACO
Simone Romano D'ALFONSO
